

AVV. ANTONIO NICODEMO
Patrocinante in Cassazione
Roma (C.A.P. 00199) Via Danalia, n. 21
PEC nicodemo.antonio@certavvocatilag.it
e.mail antonio.nicodemo@avvnicodemo.com
Tel. 06.86676760 – Fax 06.86676760 – Cell. 346.5267520
www.avvocatoantonionicodeimo.com

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
IN RELAZIONE AL GIUDIZIO N.R.G. 478/2026 PENDENTE INNANZI ALLA
SEZIONE II QUATER DEL TAR LAZIO – ROMA
[* UD. C.C. 21.04.2026 *]

GIUSTO DECRETO PRESIDENZIALE DEL 08.04.2026 N. 2054/2026 - PRES. A.
MANGIA

Il presente Avviso è predisposto in ottemperanza al Decreto Presidenziale n. 2054/2026 del Presidente della sezione II *quater* del TAR Lazio – Roma pubblicato il 08.04.2026, nell'ambito del Giudizio iscritto a numero R.G. 478/2026, costituendo la notifica per pubblici proclami autorizzata dal richiamato Decreto. In esso si legge, infatti, che: “ ... omissis ... *Ritenuto, ancora, che l'istanza di notificazione per pubblici proclami formulata nell'ambito dei motivi aggiunti - già autorizzata con il decreto n. 1324 del 2 marzo 2026 – possa essere nuovamente autorizzata ai sensi e nei termini di cui allo stesso decreto, fatta comunque salva la valutazione da parte del Collegio della rilevanza della stessa ai fini del rispetto dei termini di legge; ... omissis ...*”.

Pertanto, in ottemperanza a tale Decreto, si procede alla comunicazione del presente avviso con indicazione dei n. 6 elementi (I-VI) riportati dal TAR nel Decreto presidenziale n. 1324 del 2 marzo 2026 come richiamato dal Decreto n. 2054/2026 del 08.04.2026, con la medesima numerazione indicata nello stesso.

Di seguito si riporta l'indice delle informazioni nel presente atto contenute come indicate dal TAR Lazio – Roma.

INDICE

	Informazioni nel presente atto contenute come indicate dal TAR Lazio – Roma	
--	--	--

I	<i>Indicazione dell'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale</i>	2
II	<i>Denominazione della ricorrente e indicazione delle parti intime</i>	2 – 3
III	<i>Indicazione dei provvedimenti impugnati</i>	3 – 5
IV	<i>Indicazione soggetti che devono intendersi controinteressati, individuati nell'allegato 1 al gravato decreto ("soggetti a cui è concesso il contributo"), collocatisi nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per il settore alpi</i>	5 – 6
V	<i>Sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate</i>	6 – 13
VI	<i>Indicazione numero e contenuto del Decreto Presidenziale</i>	13 – 14
ALLEGATI	<i>Allegati all'Avviso di notifica per pubblici proclami</i>	14 – 15

I. INDICAZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE

TAR LAZIO – ROMA, SEZ. II QUATER – N.R.G. 478/2026

II. DENOMINAZIONE DELLA RICORRENTE E INDICAZIONE DELLE PARTI INTIMATE

- **PARTE RICORRENTE:** Società 3 ZINNEN S.P.A. (C.F. 00414280214);
- **PARTE RESISTENTE:** Ministero Del Turismo (C.F. 96480590585);
- **CONTROINTERESSATI INDIVIDUATI CON IL RICORSO PRINCIPALE E CON IL PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:**
 - Paganella Servizi S.c.r.l. (C.F. 02265570222);
 - Mottolino S.p.A. (C.F. 00585220148);
 - Tofana S.r.l. (C.F. 01089670259);
 - Funivie Molveno Pradel S.p.A. (C.F. 01104410228);

- Carosello Tonale S.p.A. (P. Iva: 01175130226);
- Isa Impianti Sportivi Appenninici S.r.l. (C.F. 00399640580 e P.IVA 00880621008).
- **ALTRI SOGGETTI CONTROINTERESSATI**: come indicato dal Decreto Presidenziale del 02.03.2026 n. 1324/2026 - PRES. A. MANGIA del Tar Lazio, sezione II Quater, come richiamato dal Decreto n. 2054/2026 del 08.04.2026, *“devono intendersi quali controinteressati i soggetti individuati nell’allegato 1 al gravato Decreto (“Soggetti a cui è concesso il contributo”) collocatisi nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per il settore Alpi”* - Decreto di concessione e impegno Protocollo DG Valorizzazione - REG_GEN – 267769 del Ministero del Turismo del 27.11.2025, pubblicato in data 28.11.2025.

III. INDICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

A. RICORSO PRINCIPALE

1. decreti del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 264380 del 19.11.2025 e REG. GEN. 264763 del 20.11.2025;
2. decreto del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, Protocollo DG Valorizzazione REG. GEN. 267769 del 27.11.2025;
3. verbali della Commissione di valutazione relativi alle sedute in cui si è esaminato e valutato il progetto presentato dalla Società 3Zinnen S.P.A.;
4. ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, se e in quanto lesivo della situazione giuridica soggettiva del ricorrente.

B. PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

1. Verbale n. 1 del 11 marzo 2025 – Commissione interna di Valutazione – Proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, conosciuto solo in data 04.02.2026;
2. Verbale n. 2 - del 19 marzo 2025 – Commissione interna di Valutazione – Proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, conosciuto solo in data 04.02.2026;
3. Verbale n. 3 - del 4 giugno 2025 – Commissione interna di Valutazione – Proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, conosciuto solo in data 04.02.2026;
4. Verbale n. 4 - del 11 giugno 2025 – Commissione interna di Valutazione – Proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, conosciuto solo in data 04.02.2026;
5. Verbale n. 5 - del 2 luglio 2025 – Commissione interna di Valutazione – Proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, conosciuto solo in data 04.02.2026;
6. Verbale n. 6 - del 17 luglio 2025 – Commissione interna di Valutazione – Proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, conosciuto solo in data 04.02.2026;
7. Verbale n. 7 - del 17 luglio 2025 – Commissione interna di Valutazione – Proposte impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, conosciuto solo in data 04.02.2026;
8. Nota del RUP – Fondo impianti di risalita 2024 – Ministero del Turismo – Interno – Ufficio I – Affari generali, coordinamento e comunicazione – REG_GEN – 258768 – 05/11/2025, conosciuto solo in data 04.02.2026;
9. Elenco Finale - RUP - Impianti 2024 – 05/11/2025 – allegato alla Nota del RUP - REG_GEN – 258768 – 05/11/2025, conosciuto solo in data 04.02.2026;

10. Relazione Tecnica Protocollo – DG Valorizzazione – REG_GEN – 10870 – 28/01/2026 avente ad oggetto “Affare legale n. 002263/2026 – Ricorso al TAR Lazio proposto da 3 ZINNEN S.P.A. avverso decreti del Ministero del Turismo prot. DG Valorizzazione REG. GEN. 264380/2025, 264763/2025 e 267769/2025 – Procedura valutativa Avviso Impianti di Risalita 2024” conosciuta solo in data **02.02.2026**;

11. ogni altro atto ad essi presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, se e in quanto lesivo della situazione giuridica soggettiva del ricorrente;

C. SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

12. Verbale della seduta pubblica di sorteggio finalizzato a determinare l’ordine delle valutazioni formulate in ex-aequo dalla Commissione giudicatrice del 18.11.2025, Protocollo – DG Valorizzazione – REG. GEN. – 35650 – 13/03/2026, depositato dal Ministero del Turismo nel fascicolo d’ufficio in data 26.03.2026 e mai trasmesso a parte ricorrente in sede di accesso agli atti, conosciuto solo in data **26.03.2026**;

13. ogni altro atto ad esso presupposto, connesso o conseguente, ancorché non conosciuto, se e in quanto lesivo della situazione giuridica soggettiva del ricorrente.

IV. INDICAZIONE SOGGETTI CHE DEVONO INTENDERSI CONTROINTERESSATI, INDIVIDUATI NELL’ALLEGATO 1 AL GRAVATO DECRETO (“SOGGETTI A CUI È CONCESSO IL CONTRIBUTO”), COLLOCATISI NELLA GRADUATORIA DELLE ISTANZE AMMESSE A FINANZIAMENTO PER IL SETTORE ALPI

Come indicato dal Decreto Presidenziale del 02.03.2026 n. 1324/2026 - PRES. A. MANGIA del Tar Lazio, sezione II Quater, come richiamato dal Decreto n. 2054/2026 del 08.04.2026, “devono intendersi quali controinteressati i soggetti individuati nell’allegato 1 al

gravato Decreto (“Soggetti a cui è concesso il contributo”) collocatisi nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per il settore Alpi” - Decreto di concessione e impegno Protocollo DG Valorizzazione - REG_GEN – 267769 del Ministero del Turismo del 27.11.2025, pubblicato in data 28.11.2025.

V. SINTESI DEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE E DELLE DOMANDE FORMULATE

A. RICORSO PRINCIPALE – SINTESI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

I. MOTIVO RUBRICA – *Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione di legge e, in particolare, per violazione dell’art. 13 dell’Avviso (lex specialis del procedimento), del principio della buona fede di cui all’art. 1, co. 2 bis della l. n. 241 del 1990, degli artt. 1175 e 1375 del c.c. oltre che degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.*

SINTESI – Con il primo motivo in diritto si denuncia l’illegittimità della valutazione della proposta della ricorrente, in quanto l’Amministrazione ha disatteso i criteri dell’art. 13 dell’Avviso (*lex specialis*), attribuendo 50 punti anziché 90 nonostante la documentazione prodotta, violando i principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento.

II. MOTIVO RUBRICA – *Illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria, della contraddittorietà e dell’irragionevolezza.*

SINTESI – Con il secondo motivo in diritto si denuncia l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere e in particolare difetto di istruttoria, contraddittorietà e irragionevolezza, in quanto l’Amministrazione non ha esaminato la documentazione prodotta né applicato i criteri dell’Avviso, attribuendo solo 50 punti e omettendo anche il riscontro all’accesso agli atti.

III. MOTIVO RUBRICA – *Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione della norma specifica sulla dotazione finanziaria di cui all’art.*

5 dell'avviso, del principio della buona fede di cui all'art. 1, co. 2 bis della l. n. 241 del 1990, degli artt. 1175 e 1375 del c.c. oltre che degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, oltre che per eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di motivazione a valere anche quale violazione di legge e, nello specifico, dell'art. 3 della l. n. 241/1990.

SINTESI – Con il terzo motivo in diritto si denuncia l'illegittima riduzione della dotazione finanziaria, in quanto l'Amministrazione ha finanziato i progetti per importi inferiori a quelli previsti dall'art. 5 dell'Avviso, senza adeguata motivazione, violando i principi di buona fede, affidamento e l'obbligo di motivazione ex art. 3 l. 241/1990.

IV. MOTIVO RUBRICA – *Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o falsa applicazione della legge e, nello specifico, per violazione e/o falsa applicazione delle regole procedurali prescritte nell'avviso in merito alla collocazione in graduatoria delle proposte ex aequo, del principio della trasparenza e del buon andamento.*

SINTESI – Con il quarto motivo in diritto si denuncia l'illegittima definizione delle posizioni *ex aequo*, in quanto l'Amministrazione ha fatto ricorso al sorteggio, criterio non previsto dall'Avviso, violando le regole procedurali, i principi di trasparenza e buon andamento e incidendo sulla posizione in graduatoria della ricorrente.

B. RICORSO PRINCIPALE – DOMANDE FORMULATE

1. in via cautelare, di sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati e comunque adottare ogni provvedimento idoneo ad assicurare interinalmente la migliore tutela dei diritti e degli interessi della ricorrente nelle more della definizione del giudizio, ivi compreso il riesame della proposta della stessa;

2. in via principale e nel merito, annullare gli atti e i provvedimenti impugnati con il presente ricorso come meglio indicato in epigrafe nonché tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, con l'adozione di ogni ulteriore conseguente provvedimento e decisione.
3. Contestualmente è stata presentata istanza di notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 comma 4 del d. lgs. n. 104 del 2010.

^^^

C. PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI - SINTESI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

Con il primo Ricorso per motivi aggiunti sono stati richiamati i quattro motivi in diritto del Ricorso principale sopra riportati e che qui devono ritenersi integralmente trascritti.

- V. MOTIVO RUBRICA** – *Illegittimità dei provvedimenti impugnati per eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria (consistente anche nella mancata attivazione del soccorso istruttorio ove ritenuto necessario), del travisamento dei fatti, dell'irragionevolezza, dell'illogicità manifesta e del difetto di motivazione a valere anche quale violazione di legge e, nello specifico, dell'art. 3 della l. n. 241/1990. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge e, nello specifico, violazione dell'art. 13 dell'avviso (lex specialis del procedimento).*

SINTESI – Con il quinto motivo in diritto si denuncia l'illegittima valutazione per difetto di istruttoria e motivazione, in quanto la Commissione ha attribuito i punteggi senza esaminare la documentazione prodotta, applicando in modo incoerente i criteri dell'art. 13 dell'Avviso e senza esplicitare l'iter logico-valutativo, in violazione dell'art. 3 l. 241/1990.

VI. MOTIVO RUBRICA – *Illegittimità dei provvedimenti impugnati in ordine all'applicazione del "criterio di valutazione" del sorteggio per gli ex aequo per eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell'irragionevolezza e della contraddittorietà. Illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione di legge e, nello specifico, violazione dell'avviso (lex specialis del procedimento). Illegittimità per violazione di legge e, nello specifico, per violazione del principio della buona fede di cui all'art. 1, co. 2 bis della l. n. 241 del 1990, degli artt. 1175 e 1375 del c.c. oltre che degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.*

SINTESI – Con il sesto motivo in diritto si denuncia l'illegittimo ricorso al sorteggio per gli *ex aequo*, in quanto il criterio non era previsto dall'Avviso e risulta privo di motivazione, irragionevole e arbitrario, in violazione della *lex specialis*, dei principi di buona fede, trasparenza e buon andamento e degli artt. 2, 3 e 97 Cost.

VII. MOTIVO RUBRICA – *Illegittimità dei provvedimenti impugnati, in ordine all'arbitraria riduzione della dotazione finanziaria e all'applicazione del criterio del sorteggio, della procedura e delle conclusioni cui è giunta l'amministrazione per eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell'irragionevolezza e del difetto di motivazione a valere anche quale violazione di legge e, nello specifico, dell'art. 3 della l. n. 241/1990. Illegittimità dei provvedimenti impugnati, della procedura e delle conclusioni cui è giunta l'amministrazione per violazione di legge e, nello specifico, violazione dell'art. 5 dell'avviso (lex specialis del procedimento) oltre che violazione del principio della buona fede di cui all'art. 1, co. 2 bis della l. N. 241 del 1990, degli artt. 1175 e 1375 del c.c. oltre che degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.*

SINTESI – Con il settimo motivo in diritto si denuncia l’illegittima riduzione della dotazione finanziaria e il ricorso al sorteggio per gli *ex aequo*, non previsti dall’Avviso e privi di adeguata motivazione, in quanto violativi della *lex specialis*, dell’art. 3 l. 241/1990 e dei principi di buona fede, trasparenza e buon andamento.

VIII.MOTIVO RUBRICA – *Sulla memoria del controinteressato Mottolino S.p.A. depositata in giudizio in data 07.02.2026.*

SINTESI – Con l’ottavo motivo in diritto si precisa che le eccezioni della controinteressata sono infondate in quanto il ricorso è ricevibile e ammissibile dato che sono stati impugnati anche gli atti presupposti e che la notifica è avvenuta nei confronti di controinteressati, con contestuale istanza di notifica per pubblici proclami. Nel merito, si precisa che l’Avviso prevede l’attribuzione automatica dei punteggi sulla base della documentazione prodotta, senza margini discrezionali della Commissione.

D. PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI – DOMANDE FORMULATE

1. in via cautelare ai sensi dell’art. 56 del c.p.a., prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio in programma per la Camera di Consiglio del prossimo 21 aprile 2026, sussistendo comprovate ragioni di estrema gravità ed urgenza, l’adozione di misure cautelari provvisorie a garantire interinalmente la tutela degli interessi e dei diritti del ricorrente;
2. in via cautelare sia ai sensi dell’art. 55 c.p.a., di sospendere l’efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati con il Ricorso introduttivo dell’odierno giudizio e con il presente Ricorso per motivi aggiunti e, comunque, di adottare ogni provvedimento idoneo ad assicurare interinalmente la migliore tutela dei diritti e degli interessi della ricorrente nelle more della definizione del giudizio, ivi compreso il riesame della

proposta della stessa e/o la fissazione dell'udienza pubblica per la discussione del merito a breve ai sensi del c. 10 dell'art. 55 del c.p.a.;

3. in via principale e nel merito, di annullare gli atti e i provvedimenti impugnati con il Ricorso introduttivo del giudizio e con il Ricorso per motivi aggiunti, con l'adozione di ogni ulteriore conseguente provvedimento e decisione.
4. Contestualmente è stata presentata istanza di notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 comma 4 del d. lgs. n. 104 del 2010.

E. SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI - SINTESI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE

Con il secondo Ricorso per motivi aggiunti sono stati richiamati i quattro motivi in diritto del Ricorso principale sopra riportati e che qui devono ritenersi integralmente trascritti.

- IX. MOTIVO RUBRICA - *Illegittimità dei provvedimenti impugnati in ordine all'applicazione del criterio del sorteggio per gli ex aequo, anche alla luce del verbale del 18.11.2025 depositato in giudizio in data 27.03.2026, per violazione della lex specialis, eccesso di potere, nelle figure sintomatiche della irragionevolezza, della arbitrarietà e del difetto di motivazione, oltre che per violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e buona fede di cui agli art. 1, co. 2 bis, l. 241/1990; artt. 1175 e 1375 c.c.; artt. 2, 3 e 97 cost.***

SINTESI – Con il nono motivo in diritto si censura l'illegittimità dell'utilizzo del sorteggio per la risoluzione degli *ex aequo*, come emerso dal verbale del 18.11.2025, depositato solo in giudizio.

Da tale verbale risulta che la graduatoria è stata determinata tramite un meccanismo casuale (Excel), privo di qualsiasi collegamento con il merito delle offerte.

Tale criterio non è previsto dalla *lex specialis* ed è stato introdotto *ex post*, in violazione dei principi di predeterminazione, trasparenza e par condicio.

La scelta risulta inoltre intrinsecamente irragionevole, poiché affida l'esito della procedura a un fattore aleatorio, incompatibile con una valutazione comparativa.

Il richiamo generico a giurisprudenza e codice dei contratti è apodittico e non idoneo a giustificare la scelta.

Il verbale conferma, dunque, l'arbitrarietà dell'azione amministrativa e la carenza di base normativa.

Ne deriva l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e la necessità di rimodulare la graduatoria.

F. SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI – DOMANDE FORMULATE

1. in via cautelare e/o istruttorie ai sensi dell'art. 53 del c.p.a., accogliere l'istanza di abbreviazione dei termini formulata;
2. in via cautelare ai sensi dell'art. 56 del c.p.a., prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio in programma per la Camera di Consiglio del prossimo 21 aprile 2026, sussistendo comprovate ragioni di estrema gravità ed urgenza, l'adozione di misure cautelari provvisorie a garantire interinalmente la tutela degli interessi e dei diritti del ricorrente;
3. in via cautelare sia ai sensi dell'art. 55 c.p.a., sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati con il Ricorso introduttivo dell'odierno giudizio e con il presente Ricorso per motivi aggiunti e, comunque, adottare ogni provvedimento idoneo ad assicurare interinalmente la migliore tutela dei diritti e degli interessi della ricorrente nelle more della definizione del giudizio, ivi compreso il riesame della proposta della stessa e/o la fissazione

dell'udienza pubblica per la discussione del merito a breve ai sensi del c. 10 dell'art. 55 del c.p.a.;

4. in via principale e nel merito, annullare gli atti e i provvedimenti impugnati con il Ricorso introduttivo dell'odierno giudizio e con il presente Ricorso per motivi aggiunti come meglio indicato in epigrafe nonché tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, con l'adozione di ogni ulteriore conseguente provvedimento e decisione.
5. Contestualmente sono state presentate l'istanza di abbreviazione dei termini ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 104 del 2010 e l'istanza di notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41 comma 4 del d. lgs. n. 104 del 2010.

VI. INDICAZIONE NUMERO E CONTENUTO DEL DECRETO PRESIDENZIALE

Decreto Presidenziale n. 2054/2026 del Presidente della sezione II quater del TAR Lazio – Roma pubblicato il 08.04.2026, con cui il Giudice ha respinto l'istanza di concessione di misure cautelari monocratiche, ha accolto l'istanza di abbreviazione dei termini, confermando la trattazione collegiale per la camera di consiglio del 21 aprile 2026, e ha accolto l'istanza di integrazione del contraddittorio.

Lo svolgimento del processo (e ogni altra indicazione utile) può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo e, in particolare, accedendo al seguente link ed indicando n. di registro generale del giudizio (r.g. n. 478) ed il relativo anno (2026) https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/ricorsi-tar-roma?p_p_id=it_indra_ga_institutional_area_JurisdictionalActivityAppealsWebPortlet_INSTANCE_U5V5gy2AyMVz&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&it_indra_ga_institutional_area_JurisdictionalActivityAppeals

WebPortlet_INSTANCE_U5V5gy2AyMVz_javax.portlet.action=%2Fappeals%2Fdetail&p_auth=ve9eKmh

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo, come disposto dal citato Decreto, per consentire a tutti i controinteressati di prendere cognizione del ricorso e di costituirsi nel relativo giudizio nei modi e termini di legge. Secondo quanto disposto dal Decreto n. 2054/2026, che richiama il Decreto n. 1324/2026 circa modalità e termini della notifica, il presente Avviso *“non dovrà essere rimosso dal sito web dell’Amministrazione sino alla definizione del giudizio”*.

ALLEGATI

1. Ricorso principale originale digitale notificato in data 14.01.2026;
2. Procura speciale rilasciata per la proposizione del ricorso principale;
3. Ricorso per motivi aggiunti originale digitale notificato in data 27.02.2026;
4. Procura speciale rilasciata per la proposizione del ricorso per motivi aggiunti;
5. Decreto di concessione e impegno Protocollo DG Valorizzazione - REG_GEN – 267769 del Ministero del Turismo del 27.11.2025, pubblicato in data 28.11.2025;
6. Decreto Presidenziale n. 1324/2026 del Presidente della sezione II *quater* del TAR Lazio – Roma pubblicato il 02.03.2026 nell’ambito del Giudizio iscritto a numero R.G. 478/2026;
7. Ricorso per motivi aggiunti notificato in data 07.04.2026;
8. Procura speciale rilasciata per la proposizione del secondo ricorso per motivi aggiunti;

9. Decreto Presidenziale n. 2054/2026 del Presidente della sezione II quater del TAR Lazio – Roma pubblicato il 08.04.2026 nell’ambito del Giudizio iscritto a numero R.G. 478/2026;

Si resta in attesa di ricevere le attestazioni di avvenuta pubblicazione di quanto indicato sopra al seguente indirizzo pec: nicodemo.antonio@certavvocatilag.it, stante l’onere di depositare presso la cancelleria del TAR Lazio Roma, Sezione Seconda Quater, prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di 5 giorni dall’intervenuta pubblicazione.

Roma, 08.04.2026

Avv. Antonio Nicodemo